

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA**

Ricorso

Nell'interesse della dott.ssa **ILARIA AMIDANI** (c.f. *mdnlri79l43h501z*), nata a Roma (RM) il 3 luglio 1979, residente in Sant'Angelo Romano (RM), alla via Della Selva, 50, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Giorgio Leccisi (c.f. *lccgrg822r11h501d* – fax: 0832247070 – pec: *giorgio.leccisi@pec.it*) e Prof. Celeste Chiariello (c.f. *chrcst90b52f839c* – pec: *celestechiariello@ordineavvocatiroma.org*) ed elettivamente domiciliata presso la pec dei difensori e presso lo studio Leccisi in Roma, alla via Pietro Tacchini, 19 (dichiarando ai sensi dell'art. 136 c.p.a. di trasmettere le comunicazioni ai predetti indirizzi pec)

contro

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5** (c.f./p.i. *04733471009*), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Tivoli (RM), alla via Acquaregna 1/15;
- **REGIONE LAZIO** (c.f. *80143490581*), in persona del Presidente *p.t.*, con sede legale in Roma, alla via R. Raimondi Garibaldi, 7;

nei confronti di

- dott.ssa **ARIANNA CRISCI** (c.f. *crsrnn92h69h501p*), nata a Roma, il 29 giugno 1992, residente in Roma, alla via Rocco Pagliara, 13

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.

- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5, n. 864 del 16 aprile 2026, avente a oggetto *Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 – Scioglimento riserva e ammissione candidati prova orale*, con la quale l'Amministrazione ha escluso la dott.ssa Ilaria Amidani dalla procedura concorsuale per

asserita carenza del requisito previsto dal punto b) dei requisiti specifici di ammissione del bando **(doc. 1)**;

- della nota ASL Roma 5 prot. n. 23254 del 18 maggio 2026 avente a oggetto *Richiesta di riammissione al concorso per 9 posti di TSLB*, con la quale la ASL ha rigettato l'istanza di riammissione della dott.ssa Amidani alla procedura concorsuale **(doc. 2)**;

- della nota della ASL Roma 5 del 18 maggio 2026, recante *Convocazione prova orale*, con la quale la ASL ha convocato per l'espletamento della prova orale i candidati ammessi in data 5 giugno 2026, alle ore 9:00, ma non la dott.ssa Amidani **(doc. 3)**;

- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1073 del 19 maggio 2026, recante *Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 – Integrazione deliberazione n. 864 del 16.04.2026. Scioglimento riserva e ammissione candidati prova orale*, con la quale la dott.ssa Amidani non è stata inserita nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale **(doc. 4)**;

- del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5, indetto con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1737 del 26 settembre 2025 **(doc. 5)**, pubblicato sul BUR Lazio n. 83 del 7 ottobre 2025 **(doc. 6)** e, per estratto, sulla G.U. n. 83 del 24 ottobre 2025, nonché sul sito internet aziendale, nella parte in cui lede i diritti e gli interessi della ricorrente e, ove occorra, laddove prevede, quale requisito specifico di ammissione, al punto b), a pena di esclusione, l'iscrizione all'Albo professionale alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nonché laddove prevede l'ammissione con riserva fino al superamento della prova scritta e della prova pratica;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Fatto

1. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1737 del 26 settembre 2025, la ASL Roma 5 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti nel profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.

Il relativo Bando di concorso veniva pubblicato sul BUR Lazio n. 83 del 7 ottobre 2025 e, per estratto, sulla GU n. 83 del 24 ottobre 2025, nonché sul sito internet aziendale.

2. Il termine perentorio per la presentazione della domanda era fissato nel trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale e scadeva, pertanto, il 24 novembre 2025.

3. Per quanto specificamente interessa nella presente sede, il Bando prevedeva, tra i requisiti specifici di ammissione, oltre al possesso del Diploma di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, al punto b), l'iscrizione all'Albo professionale, stabilendo espressamente che tutti i requisiti di ammissione *«devono essere, a pena di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza ovvero l'omessa dichiarazione dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando determina l'esclusione»*.

4. In data 19 novembre 2025, la dott.ssa Amidani consegna il diploma di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con la votazione di 110/110 con lode (**doc. 7**) e, avendone i requisiti, il giorno successivo, in data 20 novembre 2025, presentava domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Roma e provincia (**doc. 8**), provvedendo altresì al pagamento della tassa di prima iscrizione e dei diritti di segreteria (**doc. 9**).

5. Giova sin da ora ricordare che, ai sensi dell'art. 2, D.M. 13 marzo 2018, ai fini

dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico è richiesto soltanto il possesso dei seguenti requisiti: *«a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale; d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine»*.

6. Essendo l'odierna ricorrente in possesso di tutti i menzionati requisiti previsti dalla normativa di settore, la relativa istanza di iscrizione veniva da subito positivamente istruita dagli organi competenti dell'Ordine.

Infatti, dal portale telematico dell'Ordine risultava la positiva verifica dei requisiti e dei titoli prodotti, con la seguente dicitura: *«La Sua domanda soddisfa i requisiti di cui al DM 13 marzo 2018, emanato ai sensi del D.Lgs. CPS 233/46, così come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018, pertanto ha ricevuto il parere FAVOREVOLE della Commissione di Albo di riferimento che l'ha inviata al Consiglio direttivo per la delibera di iscrizione»* (**doc. 10**). Alla pratica veniva assegnato il numero 308572.

7. Nelle more dell'adozione della formale delibera di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda, in data 23 novembre 2025, la dott.ssa Amidani trasmetteva domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta dalla ASL Roma 5 (**doc. 11**), avendo cura di dichiarare, ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, che *«il numero della pratica (308572) di avviata iscrizione all'ordine professionale verrà tempestivamente sostituito, dal momento che il CD dell'Ordine delibererà il numero di iscrizione nell'albo professionale di appartenenza»* (**doc. 12**). Alla domanda veniva assegnato il codice 87KGDP588Y.

8. In effetti, l'iscrizione si perfezionava in data 27 novembre 2025 (**doc. 13**).

9. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 19 gennaio 2026, richiamata l'urgenza di espletare il concorso, la ASL Roma 5 procedeva alla formale ammissione con riserva dei n. 451 candidati che avevano presentato domanda (tra i quali la dott.ssa Amidani), riservandosi la verifica del possesso dei requisiti in un momento successivo (**doc. 14**).

9. La dott.ssa Amidani veniva convocata per il giorno 24 marzo 2026 per sostenere la prova scritta e la prova pratica (**doc. 15**), alle quali la ricorrente partecipava regolarmente e con profitto (**doc. 16**).

10. Con verbale dell'8 aprile 2026, il Presidente della Commissione di concorso rendeva noti i punteggi attribuiti ai n. 92 candidati che avevano superato entrambe le prove, scritta e pratica, tra i quali anche la dott.ssa Amidani (**doc. 17**).

11. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 864 del 16 aprile 2026, a scioglimento della riserva, la ASL Roma 5 deliberava l'esclusione dei candidati che non risultavano in possesso del requisito specifico di ammissione di cui al punto b) del bando, tra i quali l'odierna ricorrente, nonostante nei suoi confronti fosse già completato il procedimento di iscrizione all'Albo professionale.

12. In data 17 aprile 2026, la dott.ssa Amidani presentava istanza di riesame e riammissione, rappresentando di aver presentato *«domanda di iscrizione all'Albo professionale in data 20/11/2025, dunque entro termini utili e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del bando; **il perfezionamento dell'iscrizione è avvenuto solo successivamente per cause non imputabili alla volontà della scrivente, ma esclusivamente riconducibili ai tempi tecnici e procedurali dell'ente competente; la posizione risulta ad oggi regolarmente definita, con iscrizione all'Albo Ordine TSRM e PSTRP di Roma e Provincia in data 27/11/2025, come da documentazione allegata**»* (**doc. 18**) appena tre giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

13. Nelle more della definizione dell'istanza di riammissione, nelle giornate del 20 e del 22 aprile 2026 avevano luogo le prove orali dei candidati ammessi (**doc. 19**).

14. In data 8 maggio 2026, a seguito di una segnalazione, accertata l'esistenza di un errore nel correttore della prova scritta con riferimento a una specifica domanda, la Commissione disponeva di attribuire un punto aggiuntivo a tutti i candidati che avevano sostenuto la prova scritta e di procedere alla conseguente correzione della prova pratica degli ulteriori candidati che, a seguito del riesame, avevano conseguito il punteggio minimo richiesto per l'ammissione alla fase successiva della procedura (**doc. 20**).

15. In data 18 maggio 2026, in riscontro all'istanza di riammissione della ricorrente, la ASL confermava l'esclusione della dott.ssa Amidani sul presupposto che *«l'iscrizione all'Albo Professionale costituisce requisito specifico di ammissione al concorso indicato in oggetto e, in quanto tale, deve essere posseduta, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione»* (**doc. 5**).

16. Con Deliberazione n. 1073 del 19 maggio 2026, la ASL ha comunicato che, a seguito dell'aggiornamento dei punteggi conseguente alla rettifica dell'errore riscontrato nella prova scritta, n. 34 ulteriori candidati avevano conseguito il punteggio necessario per l'accesso alla fase successiva della procedura. Di questi, n. 11 candidati avevano superato anche la prova pratica.

Verificato il possesso dei requisiti specifici di ammissione in capo a questi ultimi, ad integrazione della precedente Deliberazione n. 864 del 16 aprile 2026, la ASL ha quindi disposto l'ammissione di ulteriori 10 candidati, i quali sono stati convocati per la prova orale per il giorno 5 giugno 2026 (**doc. 2**).

La dott.ssa Amidani non figura tra questi candidati.

17. L'esclusione della dott.ssa Amidani è illegittima e lesiva dei suoi diritti e interessi.

La ricorrente come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata la impugna, unitamente agli atti meglio menzionati in epigrafe, dinanzi Codesto Ecc.mo TAR per i seguenti motivi di

Diritto

I

Violazione e/o falsa applicazione del bando al punto b) dei requisiti specifici di ammissione, dell'art. 2, co. 1, del D.M. 13 marzo 2018, dell'art. 3 della l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e disparità di trattamento. Violazione dei principi di legittimo affidamento, proporzionalità e favor participationis

I.1. Dopo aver consentito la sua partecipazione alla prova scritta e alla prova tecnica, sciolta la riserva, la ASL ha disposto (e poi confermato) l'esclusione della ricorrente sull'unico presupposto della mancanza del requisito specifico di ammissione di cui al punto b) del Bando, ossia della formale iscrizione all'Albo professionale di riferimento, da possedersi «alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione» ossia alla data del 24 novembre 2025.

L'esclusione è illegittima, in quanto frutto di un erroneo apprezzamento della fattispecie concreta alla luce di una rigida e formalistica interpretazione del bando, in violazione dell'art. 2, lett. b) del bando medesimo, nonché della disciplina di cui al D.M. 13 marzo 2018 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela del legittimo affidamento e *favor participationis*.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, già alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature previsto dal bando del 24 novembre 2025, la ricorrente:

- i) era in possesso del titolo di laurea abilitante alla professione, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 19 novembre 2025;
- ii) aveva presentato, il giorno successivo al conseguimento del titolo abilitante, domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Roma e Provincia (vale a dire, quattro giorni prima della scadenza del bando ed entro un solo giorno dal conseguimento della laurea);
- iii) aveva provveduto al versamento della tassa di prima iscrizione e dei diritti di segreteria;
- iv) aveva ottenuto

un attestato di possesso dei requisiti per l'iscrizione e parere favorevole della competente Commissione dell'Ordine (che aveva inoltrato la pratica al Consiglio ai fini del recepimento formale).

In altri termini, alla scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso, la ricorrente aveva completato tutti gli adempimenti di propria competenza ai fini dell'iscrizione all'Albo e, avendone pieno titolo, era in attesa di ricevere la formale comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte dell'Ordine (dopo che quest'ultimo aveva preavvisato che la sua domanda "soddisfa i requisiti" per l'iscrizione, rilasciando parere favorevole).

Infatti, la delibera formale del Consiglio Direttivo dell'Ordine, adottata in data 27 novembre 2025, è intervenuta soltanto tre giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, senza necessità di alcuna integrazione documentale.

Alla luce di tali coordinate fattuali, appare evidente l'irragionevolezza della mancata ammissione della dott.ssa Amidani al prosieguo della procedura, tenuto conto che alla presentazione della candidatura la medesima era sostanzialmente in possesso del requisito o comunque di tutti gli elementi sostanziali necessari ai fini della formale iscrizione.

I.2. A mente dell'art. 2 D.M. 13 marzo 2018, l'iscrizione all'Albo, costituisce atto di competenza dell'Ordine a carattere **strettamente vincolato**, in presenza dei requisiti normativamente previsti, quali: *«a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale; d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine».*

Sussistendo i requisiti, l'Ordine non dispone di alcuno spazio di valutazione discrezionale: la delibera del Consiglio Direttivo si limita a recepire l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dalla Commissione di Albo, anch'essa avente natura strettamente

vincolata.

In questo quadro, la tempistica di adozione del provvedimento di iscrizione non risponde né a peculiari incombenze a carico del richiedente, né soprattutto ad alcuna istruttoria o discrezionalità valutativa, ma dipende esclusivamente dalla calendarizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Ordine, sulla quale il singolo professionista non ha alcun potere di intervento, né possibilità di accelerazione.

Ne consegue che avendo presentato domanda di iscrizione dopo aver conseguito il titolo abilitante – e, peraltro, ottenuto parere favorevole – la dott.ssa Amidani doveva considerarsi sostanzialmente iscritta all'Albo (essendo in attesa solo della comunicazione del provvedimento di recepimento del parere favorevole) e, comunque, che una corretta interpretazione del requisito di cui all'art. 2, lett. b), del bando, costituzionalmente orientata e conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis*, impone di intendere il possesso del requisito in senso sostanziale, ossia come sussistenza, alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature prevista dal bando, di tutti i presupposti necessari ai fini dell'iscrizione, unitamente alla tempestiva e rituale presentazione della relativa domanda all'Ordine, restando la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine un atto meramente ricognitivo, a contenuto vincolato, la cui adozione dipende esclusivamente dalla calendarizzazione delle sedute in alcun modo imputabile al candidato.

Nella delineata prospettiva, ove non si voglia ritenere che la ricorrente fosse già sostanzialmente iscritta, i principi menzionati innanzi impongono di interpretare il bando nel senso che il candidato alla procedura debba essere in possesso, alla scadenza dei relativi termini, dei requisiti necessari all'iscrizione all'albo (non potendo imputarsi al candidato le tempistiche, ad esso estranee, della deliberazione dell'istanza d'iscrizione di competenza formale del Consiglio dell'Ordine).

Di analogo avviso è anche la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR.

Chiamato a pronunciarsi in una fattispecie in punto di diritto del tutto analoga, codesto

Ecc.mo Tar ha annullato la deliberazione di esclusione di alcuni candidati ad una procedura concorsuale proprio in ragione del fatto che, entro il termine di scadenza previsto dal bando, avevano presentato domanda di iscrizione presso il competente Ordine professionale, avendo altresì dedotto che la tempistica del perfezionamento dell'iscrizione dipendeva esclusivamente dall'Ordine competente.

In particolare, Codesto Ecc.mo TAR ha affermato che *«i ricorrenti hanno dimostrato tutti di aver presentato la domanda di iscrizione presso il competente ordine professionale entro il termine richiesto dal bando, provando altresì che la mancata iscrizione è stata dovuta a ritardi addebitabili esclusivamente all'Ordine. [...] Quindi, stante l'avvenuta iscrizione, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque ammettere i ricorrenti con riserva, in attesa dell'effettiva verifica che l'iscrizione fosse andata a buon fine»* (Tar Lazio, III quater, sent. 30 maggio 2022, n. 7032).

Il principio affermato dall'Ecc.mo TAR risulta senz'altro applicabile nella specie e, nella presente sede, persino ancor più pertinente alla luce dalla peculiarità della posizione della ricorrente, nonché della condotta dalla stessa tenuta, improntata ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

Infatti, la dott.ssa Amidani ha presentato domanda di iscrizione all'Ordine il giorno immediatamente successivo al conseguimento della laurea e, il giorno seguente, ha esaurito tutti gli adempimenti di sua competenza ai fini dell'iscrizione all'Ordine professionale, ivi incluso il versamento degli oneri.

Non solo. In modo pienamente trasparente, la dott.ssa Amidani ha altresì atteso tre giorni (senza che l'Ordine riscontrasse formalmente l'istanza) e presentato la propria candidatura comunicando alla ASL la pendenza del procedimento di iscrizione mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, avendo conseguito anche il parere favorevole della Commissione competente dell'Ordine e quindi la sostanziale attestazione del possesso del titolo.

Avendo esaurito tutti gli adempimenti a sua disposizione, la stessa doveva considerarsi

sostanzialmente iscritta, a meno di non voler legittimare una sostanziale ingiustizia nei suoi confronti.

La successiva formale iscrizione all'Albo è infatti intervenuta, non per sua colpa, dopo tre giorni dalla scadenza prevista dal bando e soli sette giorni dopo la presentazione dell'istanza all'Ordine.

Peraltro, la dott.ssa Amidani non è stata esclusa al principio della procedura, ma invece inizialmente ammessa con riserva, con tutti gli altri candidati; la ricorrente ha poi superato con profitto sia la prova scritta, sia la prova pratica, con la conseguenza che l'esclusione intervenuta prima della prova orale all'esito di una procedura ormai in stato avanzato è ancor più ingiusta avendo richiesto un significativo impegno e ingenerato un legittimo affidamento in capo alla candidata.

I.3. In tale contesto, un'interpretazione eccessivamente formalistica della clausola del bando conduce a esiti manifestamente irragionevoli e contrari ai principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., impugnandosi espressamente la legge di concorso nel caso in cui, a giudizio dell'Ecc.mo TAR, la medesima non consenta un'interpretazione diversa.

I.3.1. Da un lato, nulla osta a un'interpretazione ragionevole e proporzionata, che fa leva sia sul principio della natura sostanzialmente formale e vincolata dell'iscrizione all'Albo sia sulla valorizzazione del titolo dell'iscrizione all'Albo quale strumento necessario per l'esercizio della professione (e non di accesso alla selezione) da possedersi una volta che la selezione sia stata superata ai fini dell'avvio delle attività professionali.

Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che *«il possesso delle richieste competenze professionali [sia] già accertato dal superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, mentre la successiva iscrizione all'Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l'esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l'Ordine è tenuto, salva la verifica dell'assenza di cause ostative e senza invece che tale iscrizione sia preceduta dell'accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità*

professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità, atteso che l'esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo è riservato alla precedente fase abilitativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.4.2011 n. 1919). Il bando impugnato illegittimamente richied[e] pertanto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento che è in realtà previsto solo per l'esercizio delle funzioni oggetto del concorso, e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, da ritenere pertanto irragionevole» (Cons. Stato, Sez. III, sent. 2 febbraio 2021, n. 947). La sentenza, peraltro, richiama anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2010, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, lett. f), del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 «nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati», statuendo che «la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l'iscrizione all'albo forense, rispetto a quanti risultino «solo» abilitati a svolgere la professione di avvocato»».

I.3.2. Dall'altro lato, l'interpretazione innanzi delineata è in linea con una lettura ragionevole del bando, altrimenti esposto ad intollerabili contraddizioni interne, suscettibili di creare discriminazioni tra i partecipanti.

In effetti, all'art. 2, lett. b), il Bando non consente l'ammissione dei candidati italiani che, pur in possesso dei requisiti, tuttavia non hanno (non per loro colpa) acquisito la formale iscrizione, ma ammette espressamente la partecipazione dei candidati iscritti all'Albo professionale di un Paese dell'Unione Europea ovvero di un Paese terzo, «fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio».

Pertanto, seguendo l'interpretazione dell'Amministrazione, il candidato che abbia tempestivamente avviato il procedimento di iscrizione, e peraltro conseguito un esito

favorevole sotto il profilo istruttorio, verrebbe escluso per ragioni meramente formali, dipendenti dalla tempistica di adozione del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, sulla quale questi non ha alcun potere di intervento; al contrario, il candidato iscritto all'Albo professionale di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese terzo potrebbe partecipare sulla base della sola iscrizione estera, con possibilità di perfezionare l'iscrizione italiana fino al momento dell'assunzione.

Trattasi di una discriminazione intollerabile che deve essere evitata e che giustifica un'interpretazione della disciplina concorsuale in conformità con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, di legittimo affidamento, buona fede, *favor participationis* e con quelli di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dai quali discende l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla procedura.

II

Illegittimità del bando di concorso al punto b) dei requisiti specifici di ammissione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del favor participationis.

II.1. Resta ferma in ogni caso – anche per quanto innanzi dedotto da intendersi in questa sede riportato – l'illegittimità del Bando al punto b) dei requisiti specifici di ammissione, nella parte in cui richiede il possesso dell'iscrizione formale all'Albo Professionale alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e non al momento dell'assunzione o dell'avvio delle prestazioni o, comunque, senza prevedere alcun meccanismo di salvaguardia per il candidato che, come la dott.ssa Amidani, al momento della domanda, sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione e abbia tempestivamente avviato il relativo procedimento avendo esaurito gli adempimenti di propria competenza (residuando nei suoi confronti unicamente l'adozione del provvedimento formale da parte dell'Ordine, di natura strettamente vincolata).

II.1.1. In effetti, il requisito di cui al punto b) dei requisiti specifici di ammissione, interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione, è illegittimo per violazione dei

principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis*, in quanto fa assurgere a requisito di ammissione alla selezione (da possedersi alla scadenza del termine di presentazione della domanda) un requisito professionale che ben potrebbe essere richiesto al momento dell'assunzione e, comunque, in quanto subordina irragionevolmente l'ammissione alla procedura alla mera formalizzazione dell'iscrizione all'Albo, escludendo i candidati che, seppure in possesso dei requisiti sostanziali per l'iscrizione, sono in attesa di un atto formale le cui tempistiche dipendono esclusivamente dall'Ordine professionale, avendo tempestivamente e correttamente ottemperato a tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione.

In tale prospettiva il bando equipara irragionevolmente titoli di accesso a requisiti di idoneità allo svolgimento della professione e comunque discrimina i soggetti che, come la ricorrente, pur sostanzialmente in possesso di tutti i requisiti previsti, sono in attesa del recepimento formale da parte di enti terzi sui quali non hanno alcuna possibilità di interferenza.

L'irragionevolezza di questa impostazione della legge di concorso è stigmatizzata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e da quella che afferma che «L'imposizione a tutti i candidati di un previo requisito di partecipazione al concorso, comportante un onere amministrativo ed economico per gli interessati, ma necessario solo al momento dell'effettiva assunzione delle funzioni in caso di superamento del concorso (e a quel momento sicuramente ottenibile da chi ha superato l'esame di abilitazione, salva la mancanza dei requisiti di moralità comunque necessari ai fini dell'assunzione) non risulta, quindi, né adeguato né proporzionato alla tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione» (Cons. Stato, III, sent. 2 febbraio 2021, n. 947).

II.1.2. Tenuto conto, peraltro, che l'iscrizione all'albo è necessaria ai fini dell'esercizio della professione e, quindi, nel caso dell'odierno concorso, dell'assunzione delle relative mansioni, ritenere necessaria la formalità (dell'avvenuta iscrizione) al momento della

candidatura appare irragionevole anche alla luce della tempistica della conduzione della procedura da parte dell'Amministrazione.

Considerando che, a distanza di oltre sette mesi dal suo avvio, la procedura ancora non è conclusa, la configurazione del requisito nei termini innanzi indicati appare sproporzionato, mentre ritenere che l'iscrizione formale potesse anche sopravvenire al termine di presentazione della domanda (quanto meno fino all'assunzione in servizio o semmai all'esito di tutte le prove) appare ben più ragionevole, proporzionato, conforme al minor sacrificio per il privato e al principio della massima partecipazione e quindi anche dell'ampliamento dell'offerta di candidature di valore a beneficio della selezione dei profili più meritevoli. A maggior ragione, se si considera che il requisito dell'iscrizione formale è necessario soltanto al momento dell'assunzione in servizio e non già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

L'aver invece valorizzato il dato formale frustra le esigenze sostanziali che dovrebbero essere perseguite dall'Amministrazione in fase concorsuale.

In tale ottica la clausola si pone anche in tensione con i principi di cui all'art. 51 e 97 Cost., non assicurando la massima partecipazione alla procedura selettiva né l'individuazione dei candidati effettivamente più meritevoli, con conseguente sproporzionato sacrificio di situazioni sostanziali già pienamente consolidate.

II.1.3. Peraltro, una previsione come quella oggetto della presente impugnativa determina l'esclusione di candidati che si trovano in condizioni sostanzialmente identiche, sulla base del solo dato fattuale rappresentato dalla data di adozione del provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Ne deriva una evidente disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost., atteso che l'ammissione o l'esclusione non dipende da elementi sostanziali, bensì da un fattore meramente temporale e organizzativo del tutto estraneo alla sfera di controllo dell'interessato.

II.1.4. La sproporzione e l'irrazionalità emergono vieppiù considerando che la tecnica della subordinazione della sussistenza del requisito al momento dell'assunzione non era nemmeno estranea al bando.

La legge concorsuale stabilisce infatti, con riguardo ad altro requisito, il suo possesso anche in una fase successiva alla scadenza del termine per la candidatura.

Infatti, il bando prevede, sempre fra i requisiti specifici di ammissione, che *“ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell'eventuale assunzione, a cura del Medico competente dell'Azienda”*.

Alla luce di tale previsione, ben si sarebbe potuto prevedere un controllo, allo stesso momento, anche per l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione all'albo da parte del candidato, confermandosi l'erronea decisione dell'Amministrazione di far assurgere un'idoneità professionale (quella dell'iscrizione all'albo) a requisito di accesso al concorso.

I.1.5. Nella delineata prospettiva l'illegittimità della procedura si può altresì valutare alla luce del pregiudizio subito dalla ricorrente, che risulta manifestamente sproporzionato rispetto alle esigenze di verifica dei requisiti da parte dell'Amministrazione: esigenze che ben avrebbero potuto essere soddisfatte con la verifica al momento dell'assunzione o persino mediante il ricorso al meccanismo dell'ammissione con riserva fino alla prova orale e alla successiva verifica in quel momento dell'effettivo perfezionamento dell'iscrizione, come peraltro affermato anche dalla richiamata giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, III *quater*, sent. 30 maggio 2022, n. 7032).

In questa prospettiva si impugna il bando anche al paragrafo *“ammissione ed esclusione dei candidati”* (pagg. 9 e 10), non comprendendosi il motivo (né per il quale non si è consentita la verifica del requisito dell'iscrizione fino all'assunzione né) per il quale l'ammissione con riserva non potesse operare fino al superamento della prova orale (ma solo fino all'espletamento delle prove scritta e pratica).

In effetti l'Amministrazione ha consentito alla ricorrente di partecipare sia alla prova

scritta sia alla prova pratica, ma non a quella orale.

Tale preclusione è incomprensibile ed irragionevole e fa emergere un ulteriore profilo di irrazionalità della procedura.

La strutturazione e la successiva conduzione del procedimento in conformità con i principi indicati in rubrica avrebbe infatti imposto, più ragionevolmente, la postergazione fino alla fine della procedura, consentendo sia lo svolgimento di tutte le prove sia poi, secondo quanto innanzi dedotto, l'assunzione dei candidati in possesso del titolo da verificarsi prima dell'assunzione.

II.2. Del resto, come innanzi dedotto, sotto questo profilo il bando presenta evidenti contraddizioni interne.

Da un lato, il bando consente la verifica solo di alcune idoneità (ma non di quella professionale) al momento dell'assunzione.

Infatti, il bando ammette la verifica dell'idoneità specifica alla mansione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 al momento dell'assunzione. Non consente, invece, la verifica dell'idoneità allo svolgimento della professione ai sensi del DM 13 marzo 2018 allo stesso momento.

Dall'altro lato, il bando dispone che *«L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea o Paese non comunitario consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio»*.

Per effetto di tale previsione, il bando ammette, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, due categorie di candidati: a) i soggetti già iscritti all'Albo italiano; b) i soggetti iscritti all'Albo professionale di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato terzo, anche se non iscritti all'Albo italiano, con facoltà di perfezionare l'iscrizione *«prima dell'assunzione in servizio»*.

Sussiste dunque un'irragionevole disparità di trattamento, poiché il candidato italiano che abbia comunque conseguito il titolo abilitante e abbia tempestivamente avviato il

procedimento di iscrizione all'Albo italiano, avendo completato ogni adempimento di propria competenza, viene escluso dalla procedura concorsuale, mentre il candidato iscritto ad Albo estero (semmai sulla base degli stessi titoli di quelli necessari all'iscrizione nell'albo italiano) che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, non ha neanche avviato la procedura di iscrizione all'Albo italiano, è ammesso alla selezione.

Anche tali contraddittorietà integrano illegittimità e sono ulteriormente sintomatiche dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta, in violazione dell'art. 3 Cost., nonché dei principi di proporzionalità e di *favor participationis*, della clausola opposta alla dott.ssa Amidani che valorizza criteri selettivi fondati su dati meramente formali e non coerenti con la funzione del requisito.

In questo contesto l'illegittimità del bando si riflette su quella dei provvedimenti di esclusione e di mancata riammissione della dott.ssa Amidani alla procedura, i quali meritano annullamento in uno con la *lex specialis* di concorso.

III

Istanza di integrazione del contraddittorio e di ordine di esibizione ex art. 49, co. 2 e 3 c.p.a.

I candidati ammessi alla prova orale rivestono, in astratto, la posizione di controinteressati ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., titolari di un interesse qualificato alla conservazione della propria posizione concorsuale.

I provvedimenti impugnati, tuttavia, non recano indicazione del nominativo dei candidati ammessi, i quali risultano individuati esclusivamente mediante codice alfanumerico di candidatura, in conformità ai principi di anonimizzazione e tutela della riservatezza dei dati personali applicati alla procedura concorsuale gestita tramite piattaforma *Concorsi Smart*. La corrispondenza tra codice di candidatura e nominativo del candidato è custodita esclusivamente dalla ASL resistente e non è, pertanto, accessibile alla ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha presentato in data 31.5.2026 alla ASL Roma 5

istanza di accesso documentale urgente *ex artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241*, finalizzata all'acquisizione dell'elenco nominativo dei controinteressati ai fini della rituale notifica del ricorso per l'integrazione del contraddittorio (**doc. 21**).

Alla data di notifica del presente ricorso, l'istanza non risulta ancora evasa.

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la ricorrente ha provveduto a notificare il presente ricorso alla dott.ssa Arianna Crisci, in qualità di soggetto potenziale controinteressato, essendo l'unico nominativo conosciuto tra i partecipanti alla procedura concorsuale.

Tuttavia, sussiste, allo stato, una situazione di oggettiva impossibilità di identificazione di ulteriori controinteressati, non imputabile alla ricorrente, derivante esclusivamente dal sistema di anonimizzazione adottato dalla ASL.

Per le ragioni esposte, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, di:

- consentire, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati una volta conosciuti e, quindi, di tutti i partecipanti o comunque dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5;
- ordinare alla ASL Roma 5, anche ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., l'esibizione dell'elenco nominativo e dei recapiti utili ai fini della notifica (PEC e indirizzo) dei candidati ammessi alla prova orale, individuati negli atti impugnati mediante codice alfanumerico, entro il termine che sarà assegnato dal Collegio, ai fini della successiva integrazione del contraddittorio;
- comunque autorizzare, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso, ovvero di un suo estratto, sul sito istituzionale della ASL Roma 5, nella sezione «*Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso*», per la durata di 30 giorni consecutivi, con valenza di

rituale notifica nei confronti di tutti i candidati controinteressati.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

La sussistenza del *fumus bonis iuris* è dimostrata dalle ragioni sopra esposte.

Sussiste anche il *periculum* di un pregiudizio grave e irreparabile che la ricorrente subirebbe dalla mancata sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Se i provvedimenti di esclusione non fossero sospesi – e non rimanessero sospesi anche all’esito dell’auspicata sospensione *inaudita altera parte* – la dott.ssa Amidani si vedrebbe precluso l’accesso al concorso e alla posizione per cui ha partecipato.

In questa prospettiva, (solo) l’accesso alla prova orale (già fissata al 5 giugno 2026, alle ore 9:00 per i n. 10 candidati ammessi a seguito di rivalutazione) consentirebbe alla ricorrente di evitare l’approvazione della graduatoria finale e le successive assunzioni dei vincitori che le impedirebbero di accedere alla posizione.

Al fine di non pregiudicare irrimediabilmente l’interesse della ricorrente, s’impone dunque la concessione di una misura cautelare che riammetta la ricorrente alla procedura o che sospenda il procedimento di formazione della graduatoria e delle successive assunzioni e prese di servizio.

Infatti, tanto più si consolidano le fasi successive della procedura (graduatoria, assunzioni, presa di servizio, eventuale stabilizzazione), tanto più la reintegrazione della ricorrente all’esito del giudizio di merito diviene complessa, contrapponendosi i provvedimenti e l’affidamento *medio tempore* ingeneratosi in capo ai terzi.

La situazione giuridica della ricorrente non sarebbe nemmeno reintegrabile in forma specifica, residuando soltanto una tutela meramente risarcitoria per equivalente, peraltro fisiologicamente inidonea a ristorare la perdita di una concreta *chance* di accesso a un rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato, di primaria rilevanza personale ed economica.

Il danno è altresì grave sotto il profilo professionale e curricolare, atteso l’interesse della ricorrente all’inserimento nel servizio sanitario pubblico nel proprio specifico profilo

professionale.

La concessione di una misura cautelare si impone, peraltro, anche in funzione della tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura concorsuale e alla formazione di una graduatoria conforme ai principi di cui all'art. 97 Cost., nonché all'individuazione dei candidati effettivamente più meritevoli.

Per un verso, infatti, l'illegittima esclusione priva l'Amministrazione di una candidata meritevole, che ha conseguito la laurea con la votazione di 110/110 con lode e che ha già superato le prove scritte e pratiche; per altro verso, la prosecuzione della procedura sulla base di atti illegittimi espone l'esito concorsuale al rischio di successiva caducazione giurisdizionale, con possibile necessità di rinnovazione delle prove o di svolgimento di prove suppletive, con evidente pregiudizio sia per la stabilità della graduatoria, sia per l'esigenza di certezza delle posizioni dei candidati.

In tale contesto, ferma la richiesta di conferma dell'auspicata misura *inaudita altera parte*, anche un *remand*, un ordine di rivalutazione o comunque una misura funzionale all'immediata ammissione alla prova orale per la ricorrente potrebbe consentire un ragionevole bilanciamento tra tutti i contrapposti interessi.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tar per il Lazio, Roma, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, ordinare alla ASL Roma 5, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., l'esibizione dell'elenco nominativo e dei recapiti dei candidati ammessi alla prova orale, individuati negli atti impugnati esclusivamente per codice alfanumerico di candidatura e, comunque, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 49, comma 3, c.p.a. mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente;
- previa concessione di idonee misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a., volte a consentire alla ricorrente di accedere alla prova orale del concorso, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e, in particolare, la Deliberazione del Direttore Generale ASL Roma 5 n. 864 del 16 aprile 2026, nonché gli

atti conseguenti indicati in epigrafe, nella parte in cui dispongono l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale;

- ove occorra, annullare il Bando di concorso di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Roma 5 n. 1737 del 26 settembre 2025, nella parte e secondo quanto dedotto nel presente ricorso, con tutti gli atti conseguenziali inclusi quelli che dispongono l'esclusione della ricorrente dalla procedura;

- in ogni caso, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'ammissione della ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale, anche mediante ammissione con riserva alla prova orale ovvero mediante svolgimento di prova orale suppletiva.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00 trattandosi di materia concorsuale.

Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali come per legge.

Roma, lì 3 giugno 2026

Avv. Giorgio Leccisi

Prof. Avv. Celeste Chiariello

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATIA EX ART. 56 C.P.A.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso hanno escluso la dott.ssa Amidani dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti nel profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, dopo che la medesima aveva superato con successo la prova scritta e la prova pratica.

L'esclusione è derivata dal sopravvenuto accertamento del mancato possesso dell'iscrizione all'albo professionale al momento della partecipazione alla procedura.

L'esclusione è tuttavia illegittima.

S'è dimostrato che la ricorrente possedeva tutti i requisiti per l'iscrizione all'albo sin dal

momento della candidatura, tanto che infatti la comunicazione dell'iscrizione è pervenuta appena tre giorni dopo la domanda.

S'è dimostrato comunque che, laddove ha previsto la necessità dell'iscrizione all'albo al momento della partecipazione al concorso, il bando è illegittimo, in quanto fa assurgere a condizione di ammissione un requisito di idoneità all'esercizio della professione: un elemento che, secondo una logica di proporzionalità, ben avrebbe potuto essere richiesto al momento dell'assunzione (come peraltro lo stesso bando ha previsto rispetto ad altri requisiti di idoneità).

In tale contesto, la fissazione della prova orale per il **5 giugno 2026, ore 9:00** cui la ricorrente potrebbe ancora accedere integra i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza che giustificano l'adozione di un provvedimento monocratico *ex art. 56 c.p.a.*, vista la concreta impossibilità di ottenere una tutela cautelare collegiale prima di tale data, considerati i tempi tecnici minimi per la fissazione della camera di consiglio *ex art. 55 c.p.a.*

Al fine di preservare la tutela cautelare piena della ricorrente e soprattutto di non vanificare l'interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale, con la presente istanza si richiede dunque all'Ill.mo Sig. Presidente di Codesto Ecc.mo Tar Lazio di adottare, *inaudita altera parte*, una misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l'esclusione della ricorrente dalla procedura e impediscono la sua convocazione per la prova orale già fissata al 5 giugno 2026.

Si chiede, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione l'ammissione della dott.ssa Amidani (che ha già superato la prova scritta e la prova tecnica) alla prova orale del 5 giugno 2026 o, in subordine, di disporre il rinvio della prova orale stessa a data successiva alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione collegiale della istanza cautelare.

In mancanza di provvedimento monocratico, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente diventerebbe irreversibile, poiché la dott.ssa Amidani perderebbe definitivamente la

possibilità di ambire a sostenere la prova orale necessaria per l'accesso al posto da Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.

L'adozione della misura cautelare richiesta, viceversa, non arrecherebbe alcun pregiudizio né a terzi né all'Amministrazione resistente, atteso che la prova orale è già organizzata e l'eventuale ammissione con riserva della ricorrente non comporterebbe né aggravio organizzativo, né incidenza alcuna sul regolare svolgimento della procedura concorsuale, tenuto conto anche dell'esiguo numero dei soggetti ammessi a tale prova (solo 10).

PQM

Si conclude

per l'accoglimento del ricorso, dell'istanza cautelare e dell'istanza cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.*

Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali come per legge.

Roma, lì 3 giugno 2026

Avv. Giorgio Leccisi

Prof. Avv. Celeste Chiariello